

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF **(2007/2008)**

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL **COM. UFF. N. 18/CGF – RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2007**

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco, Cherubini Dr. Giorgio, Molinari Dr. Lucio - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

1. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE EDGAR ALFREDO SCHURTZ, TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ARZIGNANO GRIFO C5, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.

Con atto del 30.7.2007 la Procura Antidoping deferiva a questa Corte di Giustizia Federale Edgar Alfredo Schurtz, tesserato in favore della società Arzignano per positività dovuta alla presenza di Furosemide nel campione biologico, esaminato dal Laboratorio Antidoping di Colonia, prelevato per il controllo antidoping previsto al termine della gara di calcio a 5 Arzignano- Marca Trevigiana dell’8.5.2007.

In data 8.6.2007, con provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, l’atleta veniva sospeso dall’attività agonistica con effetto immediato.

Lo Schurtz non richiedeva l’effettuazione di controanalisi, e in data 16.7.2007 faceva pervenire una memoria difensiva nella quale si sosteneva, come del resto dichiarato dal calciatore al momento del prelievo, che la positività era conseguenza dell’assunzione del farmaco “ Lasix “, nella convinzione che lo stesso non rientrasse nelle sostanze vietate, per problemi diuretici e di emicrania.

Alla riunione il rappresentante della Procura Antidoping ha concluso richiedendo la sospensione del tesserato per un periodo di due anni, mentre la difesa ha richiesto applicarsi il minimo possibile della sanzione.

Questa Corte ritiene di dover in parte condividere le argomentazioni della Procura, giacchè senza dubbio il giovane, anche a non tenere conto della mancanza di una qualsiasi prescrizione medica con indicazione della patologia sofferta, avrebbe comunque dovuto accertarsi personalmente di non assumere, con il sopraindicato farmaco, sostanze proibite, per cui il suo comportamento non può non essere considerato negligente.

Tale acclarata negligenza, tuttavia, non deve essere considerata, a differenza da quanto sostenuto dall'accusa significativa, poiché l'atteggiamento dello Schurtz, che già al controllo aveva fornito le medesime dichiarazioni contenute poi nella memoria difensiva, la mancata richiesta di controanalisi e la natura stessa della sostanza proibita, inducono a concludere per l'assenza di una pertinace volontà antigiuridica.

Vi è, quindi, spazio, ai sensi dell'art. 10.5.2 del vigente regolamento, per la riduzione della sanzione alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile, corrispondente ai due anni richiesti dalla Procura Antidoping, per cui la Corte infligge a Edgar Alfredo Schurtz la sanzione della squalifica per anni uno con decorrenza dall'8.6.2007, data del soprarichiamato provvedimento di sospensione.

Per questi motivi la C.G.F., visto il deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge al calciatore Edgar Alfredo Schurtz la sanzione della squalifica per anni uno, detratto il periodo di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Edgar Alfredo SCHURTZ, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

2. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICE AMADEI CHIARA, TESSERATA IN FAVORE DELL'ACF. D. CHC DINAMO RAVENNA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

La Procura Antidoping del C.O.N.I. iniziava procedimento a carico della calciatrice Chiara Amadei, tesserata in favore della società A.S.F.D. Dinamo Ravenna, in quanto risultata positiva a metabolita di tetraidrocannabinolo al controllo antidoping effettuato in occasione della gara Dinamo Ravenna-Romagna Calcio svoltasi a Porto Fuori il 20.5.2007.

La Amadei non richiedeva l'effettuazione di controanalisi e con provvedimento del 6.6.2007 la Commissione Disciplinare Nazionale sospendeva l'atleta in via cautelare da ogni attività agonistica.

La stessa atleta, sentita in corso di procedura, ammetteva l'addebito disciplinare contestatole dichiarando di aver usato la sostanza vietata dai regolamenti sportivi per motivi personali ed esistenziali e non già per alterare le sue prestazioni sportive.

Sulla base di questi risultati delle indagini l'Ufficio di Procura Antidoping deferiva la predetta calciatrice a questa Corte di Giustizia Federale proponendone la sospensione per mesi 4 ai sensi dell'art. 10.3 delle Norme Sportive Antidoping.

Osserva questa Corte che i fatti che hanno portato al deferimento dell'atleta Chiara Amadei risultano in modo inequivocabile dalle stesse ammissioni della incolpata e dall'esito non contestato dei risultati delle analisi effettuate dal Laboratorio Antidoping di Roma.

Peraltro la sostanza utilizzata dalla Amadei è elencata tra quelle cui fa riferimento l'art. 10.3 delle Norme Sportive Antidoping e, ritenuta verosimile l'asserzione dell'atleta che l'assunzione della sostanza predetta era stata effettuata per motivi personali e non per incrementare le proprie

prestazioni sportive, questa Corte reputa equo irrogare alla calciatrice Chiara Amadei la sanzione della squalifica per 3 mesi, detratto il periodo della sospensione cautelare.

Per questi motivi la C.G.F., visto il deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge alla calciatrice Amadei Chiara la sanzione della squalifica per mesi 3, detratto il periodo di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice Chiara AMADEI, è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

3. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE PAGOTTO ANGELO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DEL F.C. CROTONE S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

A seguito del controllo antidoping effettuato il 28.4.2007 al termine della gara del campionato di Serie B Crotone – La Spezia, veniva riscontrata la positività del calciatore Pagotto Angelo, tesserato per la Società Crotone F.C. S.r.l..

La positività (presenza di metabolita di cocaina - Benzoilecgonina) veniva accertata dal laboratorio WADA di Colonia e le controanalisi, effettuate su richiesta del calciatore, confermavano l'esito di positività riscontrato.

Con lettera del 7.8.2007 il Segretario Generale della F.I.G.C. trasmetteva alla competente Corte di Giustizia Federale (v. Com. Uff. n. 18/A del 2.8.2007) la nota, datata 3.8.2007, pervenuta dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., con allegato l'atto di deferimento.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, allora competente, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 383 del 14.6.2007, preso atto di analogha segnalazione dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., sospendeva in via cautelare da ogni attività il calciatore Pagotto Angelo.

Assunto a verbale il 31.7.2007 l'Ufficio di Procura Antidoping contestava, preliminarmente, al Pagotto la recidiva specifica essendo stato in precedenza sanzionato disciplinarmente poiché risultato positivo per cocaina (v. Com. Uff. n. 31 del 21.2.2000 della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti e Com. Uff. n. 30/C del 6.4.2000 della Commissione d'Appello Federale).

In sede di esame il Pagotto, ammettendo l'addebito, giustificava la sua condotta con uno stato di grave depressione determinata dal fatto che non giocava oltre che da motivi familiari.

Assumeva ulteriormente che l'uso della “sostanza” non era finalizzata al miglioramento della sua prestazione agonistica.

Infine precisava che dopo le due esperienze negative, allorché giocava con il Perugia e quella attuale, si era sottoposto ad un programma di psicoterapia già ultimato con previsione di ulteriore fase di psicoterapia di coppia ed a tal uopo produceva una relazione dello psicologo Michele G. Festa datata 27.7.2007.

Dichiarava, infine, di avere acquistato la sostanza a Ventimiglia da persona sconosciuta.

Con il rituale atto di deferimento l'Ufficio di Procura Antidoping, pur prendendo atto del lodevole programma di recupero intrapreso dal Pagotto, evidenziava che il medesimo era già stato in precedenza sanzionato per analogha violazione della normativa antidoping per assunzione di cocaina e richiedeva venisse irrogata la sanzione disciplinare della squalifica a vita.

All'udienza del 14.9.2007, ritualmente fissata, compariva davanti a questa Corte di Giustizia Federale il Procuratore dell'Ufficio Antidoping Avv. Spinelli il quale, pur valutando positivamente il recupero terapeutico al quale il deferito si era sottoposto, concludeva chiedendo che al medesimo,

responsabile di una seconda violazione per uso di sostanza vietata, fosse inflitta, ex art. 10.2 del Codice WADA, la sanzione della squalifica a vita.

Compariva, altresì, personalmente il deferito il quale riportandosi al contenuto della prodotta relazione psicologica, ha posto in evidenza i motivi di una sua situazione emotiva-psichica causata da motivi professionali: “Tenuto in panchina” – fisici: “Gravi disturbi nella gestione dei cicli sonno-veglia” – psicologici: “Momenti di depressione alternati a momenti di euforia e profonda crisi esistenziale”.

Onde superare questo grave stato di stress, che annullava la di lui cosciente volontà, si era, quindi, sottoposto ad un programma di psicoterapia individuale al fine di riabilitare la sua persona, il suo ruolo nello sport e la sua immagine sia come uomo responsabile delle proprie azioni sia come valido provveditore ai bisogni affettivi ed economici della sua famiglia.

Obiettivo, questo, che si prefiggeva di raggiungere con un ulteriore programma di psicoterapia di coppia da cui trarre beneficio dall’incoraggiamento ad esplorare altre possibilità di impegno sempre nel mondo calcistico.

Riconoscendo, peraltro, il fondamento di quanto addebitatogli con l’atto di deferimento, chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale che gli venisse inflitta una sanzione diversa da quella richiesta dal Procuratore dell’Ufficio Antidoping che desse speranza al suo futuro lavorativo nel mondo calcistico.

I difensori del Pagotto, Avvocati Rodella e Pioreschi, pur paventando la previsione di sanzione individuale, prevista come conseguenza della contestata recidiva, dall’art. 10.2 del Codice WADA, hanno tenuto a sottolineare la assoluta validità del programma psicoterapeutico il cui esito potrebbe essere frustrato dalla sanzione di una squalifica a vita, vanificando, quindi, gli sforzi del Pagotto tesi a stabilire una relazione di fiducia con se stesso e con il mondo esterno.

Infine, pur affacciando come ipotesi argomentativa il principio del patteggiamento, previsto dal vigente Codice di Giustizia della F.I.G.C. ma non recepito dalla normativa antidoping, i difensori hanno tenuto a sottolineare che la condotta posta in essere dal Pagotto era da considerare del tutto incosciente siccome determinata dal suo grave stato psicologico così come illustrato nella prodotta relazione.

Conclusivamente richiedevano, in difformità di quanto richiesto dal Procuratore dell’Ufficio Antidoping, venisse inflitta al Pagotto la sanzione disciplinare di cui all’art. 10.5.2 del codice WADA, o diversa, minore ed alternativa sanzione.

Quanto sopra premesso, questa Corte di Giustizia Federale così osserva preliminarmente.

L’addebito disciplinare di cui all’atto di deferimento è fondato avendo il Pagotto, con azione recidivante, violato il disposto di cui all’art. 2.1 del su citato Codice che persegue la finalità di proteggere il diritto fondamentale degli atleti di partecipare ad attività sportive libere dal doping e, quindi, promuovere la salute la lealtà e l’uguaglianza di tutti gli atleti nel mondo.

Gli atleti, infatti, sono ritenuti responsabili dell’assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker, rinvenuta nei loro campioni biologici.

Ritiene, peraltro, questa Corte che lo stato di sostanziale dipendenza da sostanza stupefacente, che emerge dal contenuto complessivo dell’elaborato di psicoterapia acquisito agli atti, consente di affermare che il suo grave stato di stress psicologico abbia gravemente inciso, annullandola, la sua cosciente volontà di violare la norma codicistica essendo stata, invece, la relativa condotta finalizzata unicamente a superare una grave situazione personale del tutto estranea a motivazioni sportive.

Le umane ragioni, inoltre, che hanno indotto il Pagotto a sottoporsi al programma terapeutico hanno, di sicuro, premiato i suoi sforzi tesi al recupero di fisico e di mente; fattispecie, questa, che valutata positivamente da questa Corte consente anch’essa, unitamente a quella appena sopra indicata, di ritenerlo non responsabile di colpa o negligenza significativa.

Dal punto di vista strettamente giuridico, alla luce dei principi generali del diritto comune, ha un certo rilievo anche la circostanza che la recidiva specifica è stata riscontrata su una base temporale piuttosto ampia e comunque la seconda violazione è stata accertata ben oltre cinque anni dal primo evento.

Va altresì considerato che mai, in alcuna sede, anche di questo procedimento, il calciatore è venuto meno all'ammissione delle proprie responsabilità, né ha tentato di celare la propria delicata situazione personale.

Per questi motivi la C.G.F., impregiudicata la futura utilizzazione del calciatore da parte della Federazione, secondo i desiderata del medesimo, per apprezzabili finalità sociali di prevenzione e di rieducazione collettiva, questa Corte, visto l'art. 10.5.2 del Codice WADA, infligge al calciatore Pagotto Angelo la sanzione disciplinare della squalifica per anni otto, detratto il periodo di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Angelo PAGOTTO, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

4. RICORSO DEL SIG. MINGUZZI VINCENZO, DIRIGENTE DELL'U.S. GROSSETO, AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA E DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MODENA/GROSSETO DEL 25.8.2007 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 31 DEL 28.8.2007)

Con il reclamo in epigrafe indicato il signor Minguzzi, Direttore sportivo del Grosseto, ha chiesto la riduzione della sanzione di ammonizione con diffida ed ammenda di Euro 5.000,00, irrogatagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, per aver, al termine della gara Modena-Grosseto del 25.8.2007, affiancato l'arbitro sul terreno di giuoco criticandone l'operato con espressioni ingiuriose.

Risulta dagli atti che il reclamante si era a fine gara avvicinato all'arbitro, protestando con le parole *“sei stato scandaloso – ci vuole buon senso – ci vorrebbe più buon senso”* e successivamente gli aveva gridato contro una frase ingiuriosa. Quest'ultima offesa non sarebbe stata percepita dall'interessato, che nel frattempo aveva proseguito verso lo spogliatoio, ma era udita e riportata nel rapporto dal rappresentante della Procura Federale.

Ora, se non c'è dubbio che il Giudice Sportivo abbia esattamente ravvisato un illecito nel comportamento antidoveroso del direttore sportivo, sembra altrettanto chiaro che la complessiva misura della penalità adottata sia stata, in effetti, eccessiva nella fattispecie in esame.

E ciò, sia in considerazione dei buoni precedenti dell'incolpato, del pentimento dimostrato e della sua lealtà nell'ammettere lo svolgimento dei fatti; sia, e soprattutto, tenendo conto della reale entità delle sue proteste nel pur burrascoso dialogo con il direttore di gara.

La successiva più grave e plateale forma di aggressione verbale, infatti, non è stata direttamente percepita dall'arbitro, né poteva essere colta dallo stesso nella sua portata ingiuriosa, poiché era stata pronunciata quando questi si era ormai allontanato di una decina di metri e come tale non era più da considerarsi presente.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Minguzzi Vincenzo e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammonizione con diffida ed all'ammenda di Euro 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA POL. VAL DI SANGRO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GALUPPI LUCA (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.2007)

Con il reclamo in epigrafe indicato la Pol. Val di Sangro ha chiesto la riduzione della squalifica predetta da tre ad una giornata ed in eventuale subordine da tre a due giornate, non contestando lo svolgimento dei fatti come riferito nel rapporto arbitrale ed accertato dal Giudice Sportivo, ma invocando una sanzione meno severa che tenesse conto cioè dei precedenti di carriera del Galuppi, del particolare stress da lui sofferto in quella fase dell'incontro anche a causa del rigore fallito e delle manifestazioni ostili ricevute da parte della tifoseria ospite: del resto, sarebbe stato anche da tener presente che la condotta del calciatore non aveva in concreto dato luogo ad incidenti o comportamenti di reazione pericolosi a seguito di questo episodio.

Il gravame non merita accoglimento.

Militano in senso contrario ad un atteggiamento di clemenza la obiettiva gravità e la portata provocatoria delle espressioni pronunciate, come pure la qualifica di capitano che attribuiva al ricorrente una posizione di particolare responsabilità.

Il fatto, poi, che non si siano verificati incidenti non esclude la potenziale pericolosità del suo comportamento, ma va a merito del senso di responsabilità del pubblico ospite.

Né assume rilevanza l'omissione della circostanza nel referto del primo assistente, poiché a tutti gli effetti fa fede privilegiata il chiaro ed in equivoco rapporto arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Val di Sangro A.R.L. di Atesa (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIBILLI SALVATORE (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.2007)

Con provvedimento del 4.9.2007, Com. Uff. n. 18 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, squalificava per tre gare il calciatore del Sorrento Calcio S.r.l. Salvatore Sibilli per "comportamento platealmente ingiurioso ed offensivo verso l'arbitro", tenuto dal giocatore dopo una ammonizione nel corso della partita del Campionato di Serie C/1 Sorrento – Potenza disputatasi a Sorrento il 2.9.2007.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Sorrento Calcio S.r.l., la quale non contestava le espressioni indicate nel rapporto arbitrale come profferite dal Sibilli all'indirizzo del direttore di gara, ma sosteneva che le parole sfuggite al giocatore, pur offensive, non potevano essere considerate ingiuriose.

Si chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione inflitta.

Le argomentazioni difensive non possono essere accolte dalla Corte, giacchè l'espressione rivolta dal Sibilli all'arbitro, appare all'evidenza non solo offensiva, ma anche ingiuriosa in quanto attributiva di una caratteristica chiaramente negativa al destinatario.

Essa, tuttavia, anche per le modalità di comportamento che l'hanno accompagnata, non appare rivestire caratteristiche di particolare gravità, per cui vi è spazio per la riduzione della squalifica inflitta all'atleta a due giornate, misura che appare più correttamente commisurata alla rilevanza della infrazione commessa.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento e, per l'effetto, infligge al calciatore Sibilli Salvatore la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete